

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29: Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (Art. 45, comma ottavo).

(In G.U. 6 febbraio 1993, n. 30, suppl. ord.)

Art. 45, 8° - I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58¹ e del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430.²

¹⁾ Oltre all'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, vedi anche il sesto comma dell'art. 9 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, e l'art. 5 bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

²⁾ La traduzione del testo è stata curata dall'Ufficio Traduzioni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

